

Torino, lì 2 ottobre 2013

Ai soggetti interessati

Prot. n. 9409

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la costruzione del collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo corso Grosseto comprese la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo - CUP J11C06000070003 - CIG 52541326E2 (gara 13-2013). Bando di gara n. 2013/S 161-280344 del 19/08/2013

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA

A parziale rettifica del bando di gara relativo alla procedura in oggetto trasmesso da SCR Piemonte S.p.a. alla G.U.U.E. il 19/08/2013 e pubblicato sulla GURI n. 100 del 26/08/2013, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e della necessità di apportare, a fronte di segnalazioni in fase di chiarimenti, alcune modifiche/precisazioni ai suddetti documenti di gara, si dispone:

la PROROGA

- del termine indicato nel bando di gara (G.U.R.I. e G.U.C.E.) e negli atti di gara al punto **IV.3.4) Bando di gara Termine per il ricevimenti delle offerte:** la data "7/11/2013 Ora: 12:00" è sostituita dalla seguente "02/12/2013 Ora 12:00"

La modifica di cui sopra deve considerarsi apportata anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati, ove pertanto dovrà essere considerata la data come sopra corretta.

- del termine indicato al **paragrafo 26.4 Chiarimenti e integrazioni del Disciplinare di gara** va sostituito con la seguente dicitura "Chiarimenti di natura tecnica e procedurale-amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente via fax pena la non considerazione degli stessi, al numero indicato al precedente paragrafo 1, entro e non oltre le ore 12:00 del 22/11/2013"
- del termine indicato al **paragrafo 13.1 Documentazione di gara** va sostituito con la seguente dicitura "In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, il termine per il ricevimento delle richieste di documenti ovvero di presa visione degli stessi è fissato per il 04/11/2013 ore 12:00."
- del termine indicato al **paragrafo 13.2 Ricognizione dei luoghi** va sostituito con la seguente dicitura "In riferimento al sopralluogo, si precisa che: a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato, nei giorni feriali, previa richiesta scritta da inoltrare all'ufficio tecnico di S.C.R. Piemonte S.p.A – Settore Progetti Speciali, a mezzo

fax al numero 011/65.03.140 o via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: progetti.speciali@scr.piemonte.it, entro le ore 12:00 del 08/11/2013. Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico ed il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte della Stazione Appaltante”

Di seguito si riportano le corrette indicazioni da recepire nei documenti di gara:

Nel Bando di gara – punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, si precisa quanto segue:

anziché

- “[...] b) cifra affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori appartenenti a ciascuna categoria, prevista nel Bando di gara, di importo superiore a 20 658 000 EUR [...].”

leggasi

- “[...] b) cifra affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara [...].”

Nel Disciplinare di gara – paragrafo 11.1. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per i costruttori, si precisa quanto segue:

anziché

- “[...] Ai sensi dell'art. 61, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il concorrente singolo o raggruppato o consorziato, oltre alla attestazione di qualificazione SOA conseguita in categorie e classifiche adeguate, deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori appartenenti a ciascuna categoria, prevista nel Bando di gara, di importo superiore ad € 20.658000,00 *(ai sensi del regime transitorio previsto dall'art. 357, comma 19-bis, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fino al 31 dicembre 2015).* [...]

leggasi

- “[...] Ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il concorrente singolo o raggruppato o consorziato, oltre alla attestazione di qualificazione SOA conseguita in categorie e classifiche adeguate, deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara *(ai sensi del regime transitorio previsto dall’art. 357, comma 19-bis, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fino al 31 dicembre 2015)* [...]”

Nell’Allegato B al Disciplinare di gara “Dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto” punto 7), si precisa quanto segue:

anziché

- “di aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed indiretta, pari ad € _____, e pertanto non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori appartenenti a ciascuna categoria, prevista nel Bando di gara, di importo superiore ad € 20.658.000,00”

leggasi

- “di aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed indiretta, pari ad € _____, e pertanto non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara”

Nello Schema di contratto art. 22 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo, si precisa quanto segue:

anziché

- “ **1.** Ai sensi di legge, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale, né con riguardo alle attività di progettazione, né con riferimento ai lavori.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 9 in merito al pagamento del compenso per la progettazione, la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti:
 - a) le rate di acconto relative ai **primi 6 (sei) Stati di Avanzamento Lavori** sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 35 del Capitolato d’Appalto al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli

oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a **euro 2.450.000,00**. Resta inteso che i pagamenti devono essere riferiti a WBS ultimate. Pertanto le WBS non ultimate non concorreranno a comporre il valore di **euro 2.450.000,00** ai fini della salizzazione.

- b) le rimanenti rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 35 del Capitolato d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a **euro 5.450.000,00**. Resta inteso che i pagamenti devono essere riferiti a WBS ultimate. Pertanto le WBS non ultimate non concorreranno a comporre il valore di **euro 5.450.000,00** ai fini della salizzazione.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. In deroga alla previsione del comma 1, quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 36 del Capitolato d'Appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme

alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto

7. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e al paragrafo 23 del Disciplinare di gara.

8. Per quanto non espressamente specificato si richiamano gli art. 35 e 36 del Capitolato d'Appalto.

9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

10. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

leggasi

– **“1.** Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

2. L'anticipazione, nella misura prevista di legge, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

3. La predetta anticipazione verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati, secondo quanto previsto dal citato art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Sull'importo di ogni certificato di pagamento verrà operata la ritenuta, per il recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria, con le seguenti caratteristiche e condizioni:

- l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma contrattuale dei lavori;
- la garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema - tipo 1.3, di cui all'Allegato al predetto decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le previsioni dell'art. 140 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché con le condizioni di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione;

6. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e più in particolare se l'Appaltatore accumula un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al cronoprogramma contrattuale, per cause a lui imputabili, e qualora tale ritardo non venga totalmente recuperato tramite i correttivi di cui all'art. 18 comma 12 del presente contratto, al fine di riallinearsi con il Cronoprogramma stesso. In tal caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale, sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

7. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 9 in merito al pagamento del compenso per la progettazione, e fermo restando quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo in merito all'anticipazione, la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti:

- le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 35 del Capitolato d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 8, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 5.450.000,00. Resta inteso che i pagamenti devono essere riferiti a WBS ultimate. Pertanto le WBS non ultimate non concorreranno a comporre il valore di euro 5.450.000,00 ai fini della salizzazione.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

9. In deroga alla previsione del comma 7, quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 36 del Capitolato d'Appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sommissione approvati.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

11. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e

dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto

12. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e al paragrafo 23 del Disciplinare di gara.

13. Per quanto non espressamente specificato si richiamano gli art. 35 e 36 del Capitolato d'Appalto.

14. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

15. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto."

Nel Capitolato d'Appalto art. 35. Pagamenti in acconto per i lavori – rata di saldo, si precisa quanto segue:

anziché

- “1. Le rate di acconto verranno corrisposte secondo le modalità di cui nel presente Capitolato e tenuto conto di quanto precisato nel Contratto.

[...]

5. In deroga a quanto previsto nello schema di contratto, [...]"

leggasi

- “1. Le rate di acconto verranno corrisposte secondo le modalità di cui nel presente Capitolato e tenuto conto di quanto precisato nel Contratto, ivi incluso quanto previsto in ordine all'anticipazione del prezzo. In particolare, ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, che



verrà erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento e verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati, come per legge.

[...]

5. Come previsto nello schema di contratto, [...]"

Nel Capitolato d'Appalto art. 37 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto, si precisa quanto segue:

anziché

- “1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i [...]”

leggasi

- “1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal Contratto in ordine all'erogazione dell'anticipazione del prezzo. [...]”

Quant'altro stabilito nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'Appalto e relativi allegati resta fermo ed invariato.

L'avviso di rettifica è stato spedito alla G.U.U.E. in data 02/10/2013.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Leo Massari

(firmato in originale)

